



Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica Disciplina e competenze regionali



1. Iter di formazione del testo unico
2. Limiti alla costituzione di nuove società, acquisizione e mantenimento di partecipazioni
3. Obbligo di motivazione sulla costituzione di una società partecipata con legge regionale
4. Procedura di razionalizzazione ordinaria e revisione straordinaria
5. Estensione del principio dell'intesa forte



1. Iter di formazione del testo unico

- D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (G.U. 210 del 8 settembre 2016)
- Entrata in vigore: 23 settembre 2016
- Sentenza Corte costituzionale 25 novembre 2016 sulla legge di delega
- Ricorso alla Corte cost. della Regione Veneto sul testo unico: 17 novembre 2016 (G.U. 1-2017)



- Parere Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017
- Approvazione bozza decreto correttivo: Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017
- Parere sul decreto correttivo: Consiglio di Stato n. 638 del 14 marzo 2017
- Intesa in Conferenza unificata: 16 marzo 2017
- Approvazione definitiva decreto correttivo.....



Sentenza Corte costituzionale 251/2016

- l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), della legge 7 agosto 2015, n. 124, nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata.



- Effetti solo sulla legge delega e non sul decreto attuativo
- Le singole disposizioni del decreto attuativo possono essere dichiarate incostituzionali, caso per caso, salvo decreto correttivo



Ricorso alla Corte cost. della Regione Veneto

- Art. 4: limita le Regione alla costituzione di società partecipate; deroghe solo DPCM
- Art. 11, comma 3: rimetta ad un regolamento i criteri per determinare il numero degli amministratori
- Art. 14, comma 5: limita aumenti di capitali
- Art. 20 e 24: mancata adozione ricognizione comporta la sanzione della liquidazione di



2. Limiti alla costituzione di nuove società, acquisizione e mantenimento di partecipazioni

Art. 4, comma 1: non possono costituite
società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali



Attività di produzione di beni e servizi ... e i lavori

- Non si possono costituire società partecipate che si occupano di lavori pubblici?
- Non si applicano a tali società i limiti del comma 1?
- Possibile imprecisione del legislatore?



Art. 4, comma 2: nei limiti del comma 1 possono essere istituite società:

a) produzione di un servizio di interesse generale

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche



- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico privato
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti



e) servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici

Ulteriori ipotesi puntuali:

- società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;
- società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici;
- società aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane;
- società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.



Ulteriore ipotesi derogatoria introdotta con l'intesa

società che producano servizi di interesse economico generale anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento
(solo servizi economici di interesse generale a rete)



Art. 4, comma 9:

-Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (per Stato e enti locali)

-Decreto del Presidente della Regione (introdotta con il correttivo)



Requisiti

- alla misura e qualità della partecipazione pubblica,
- agli interessi pubblici a essi connessi
- al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, dell'art. 4.



Criticità

- Si applica anche alle società di nuova costituzione;
- Violazione principio di legalità – gerarchia delle fonti ed eccesso di delega
- Preferibile riconoscimento diretto per legge dell'autonomia organizzativa delle Regioni



3 – Obbligo di motivazione

- decisione di costituzione di una nuova società o l'acquisizione di una nuova partecipazione, anche attraverso aumento di capitale
- Non si applica in caso si operi tramite un atto di natura legislativa (legge regionale)
- Alcune Regioni si sono obbligate ad operare con legge



Legge regionale – vincoli

- Non sussiste un obbligo di motivazione formale
- Vincolo di scopo (art. 4, comma 1)
- Comunque valutazione convenienza economica e sostenibilità finanziaria
- L'art. 5 rileva comunque nella fase di revisione straordinaria: obbligo alienazione
- Non è invece richiamato nella razionalizzazione ordinaria



4. Procedura di razionalizzazione ordinaria e revisione straordinaria

- Presupposti in parte diversi
- Rinvii reciproci rendono complessa e poco chiara la normativa
- Hanno anche un nome diverso:
 - Razionalizzazione periodica (art. 20)
 - Revisione straordinaria (art. 24)



Profilo intertemporale

- l'originario termine revisione straordinaria (23 marzo 2017) scaduto prima dell'approvazione della sua posticipazione
- Necessità di normativa transitoria
- L'intesa prevede che siano fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali



Sanzioni (revisione straordinaria)

- mancata adozione dell'atto di ricognizione delle partecipazioni (o mancata alienazione)
- non può esercitare i diritti sociali
- Liquidazione di tutte le società (o solo quelle nell'atto di ricognizione)
- Preferibile potere sostitutivo



Sanzioni

(razionalizzazione ordinaria)

- Mancata adozione piano di riassetto (razionalizzazione partecipazioni) entro il 31 dicembre alla Corte dei conti;
- Mancata approvazione relazione sull'attuazione alla Corte dei conti entro 31 dicembre successivo

Sanzioni

(razionalizzazione ordinaria)

- Sanzione da 5.000 a 500.000 euro solo per gli enti locali (non più per tutte le pubbliche amministrazioni)
- Richiama l'art. 24, commi 5,6,7,8 e 9: comma 5, è quello visto prima
- Non può esercitare diritti di socio
- Alienazione



Requisiti razionalizzazione –revisione

Razionalizzazione ordinaria: partecipazioni che

- Non tra categorie art. 4
- Prive di dipendenti o più amministratori che dipendenti
- Attività analoghe ad altre società
- Fatturato non superiore a 1 milione di euro (triennio precedente - in prima applicazione triennio 2017-2019)



- Società diverse da servizio di interesse generale con perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (esclusi servizi di interesse economico generale a rete che operano oltre il territorio di riferimento) In prima applicazione esercizi successivi
- Necessità contenimento costi di funzionamento
- Necessità di aggregazione attività consentite art. 4



Revisione straordinaria

(differenze da razionalizzazione ordinaria)

- Fatturato triennio precedente ridotto a 500.000 euro
- Verifica requisiti art. 5, commi 1 e 2 (obbligo di motivazione)



5. Intesa forte e autoorganizzazione regionale

Il principio dell'intesa forte espresso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016 è esteso in varie parti del testo unico



Autodeterminazione Regioni ed enti locali

- La deroga all'amministratore unico è rimessa all'assemblea della società (non più a DPCM)
- motivata in base a ragioni di adeguatezza organizzativa, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi



Intesa forte in Conferenza unificata

- Definizione fasce retributive amministratori per le società controllate dalle Regioni o dagli enti locali
- Fissazione delle modalità di trasmissione degli elenchi di personale in esubero alla Regione



FINE

Grazie!